

Modena, lì 15/12/2010



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**  
p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946  
sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [dpl-modena@lavoro.gov.it](mailto:dpl-modena@lavoro.gov.it)

Al sig. A tutto il personale  
Al nucleo carabinieri

Prot. n. 16047/2010  
Allegati n. \_\_\_\_\_  
Risposta al f. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e p.c. Direttore della DRL Emilia - Romagna

Oggetto: legge di stabilità per l'anno 2011: primi chiarimenti operativi

E' stata approvata, in via definitiva, il 7 dicembre u.s., ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la c.d. "legge di stabilità" che non è, a scanso di equivoci, la vecchia finanziaria, atteso che la manovra, come nei due anni precedenti, è stata anticipata a luglio (nell'anno in corso, ciò è avvenuto con il D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010).

Rispetto agli anni passati, la materia "lavoro" è scarsamente trattata, concretizzandosi, essenzialmente, in una serie di proroghe di istituti alcuni dei quali già presenti da molti anni nel nostro ordinamento ed altri, introdotti (secondo una modalità fortemente in uso negli ultimi anni) in via sperimentale, nel corso del 2008 e del 2009.

Le novità che sono correlate alla nostra attività riguardano, essenzialmente, i controlli di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 (ove è confermato l'allargamento della platea alle piccole imprese) e le casse integrazioni in deroga. Non si tratta di grandi cambiamenti ma è opportuno che gli stessi, in un'ottica di conoscenza e di servizio all'utenza, diventino patrimonio di tutti.

Ma andiamo con ordine

In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali (per la quale, è bene ricordarlo, il Ministero del Lavoro ha ottenuto una delega al riordino, da esercitare entro 24 mesi, per effetto dell'art. 46 della legge n. 183/2010) viene autorizzata (comma 30) per tutto il 2011 la concessione per un massimo di dodici mesi, in deroga alla normativa vigente e

senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento ad aree regionali e settori produttivi. La norma, ripetendo quanto già affermato, in passato, da altre disposizioni a “cadenza temporale predeterminata” (in genere, le leggi finanziarie degli anni precedenti), consente, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate, di prorogare i trattamenti concessi ex art. 2, comma 138, della legge n. 191/2009, per un massimo di dodici mesi, sulla base di accordi stipulati a livello governativo e con decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia. La misura del trattamento è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di ulteriori proroghe. Dopo la seconda proroga il trattamento integrativo è condizionato esclusivamente alla frequenza di corsi finalizzati al reimpiego od alla riqualificazione professionale.

Il comma 31 si occupa dei criteri necessari per il godimento della CIG e della mobilità in deroga: sono gli stessi previsti per la casistica generale (90 giorni di rapporto per il godimento di CIG) e 12 mesi (di cui 6 di lavoro effettivo – art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 -) per la mobilità, comprensive delle eventuali mensilità contributive versate alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in regime di mono committenza con un reddito superiore a 5.000 euro. La nuova disposizione continua affermando che anche per il 2011 sono riconosciuti gli incentivi per chi assume lavoratori in trattamento in deroga (licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale al di fuori delle ipotesi indicate dall’art. 3 della legge n. 223/1991). Il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo, corrisposto dall’INPS, pari alle mensilità non ancora corrisposte, detratta la contribuzione figurativa). A mio avviso, secondo le regole generali si ha diritto all’incentivo se si è in regola con il DURC e si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e, se esistenti, dalla pattuizione di secondo livello. Lo stesso incentivo viene corrisposto al lavoratore in trattamento di sostegno in deroga che intende mettersi in proprio (attività autonoma o di micro impresa o di associazione in cooperativa), con la corresponsione delle mensilità non ancora erogate: ovviamente, dopo l’ammissione al beneficio e prima della sua erogazione, il dipendente deve presentare le proprie dimissioni. Su questo punto, dopo aver ricordato che il concetto di micro impresa è quello desumibile dalla normativa europea (impresa fino a nove dipendenti) rinvio alle specifiche riflessioni che possono essere trovate sul nostro sito (a sinistra nella home page) alla rubrica “Approfondimenti”.

I comma 32 e 33 prevedono, anche per il 2011:

a) La conferma dell’aumento dal 60% all’80% degli importi relativi ai contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 che sono quelli del settore industriale o di quei settori “assimilati” per effetto di discipline particolari che l’hanno assimilati allo stesso ai fini del “godimento” del trattamento di CIGS. L’aumento non si applica, in alcun

modo, ai contratti di solidarietà difensivi che non appartengono al settore industriali e che trovano la loro disciplina nell'art. 5 della legge n. 236/1993 e che traggono, annualmente, il loro "sostentamento" dal Fondo per l'Occupazione ex art. 1, comma 7, della stessa legge;

b) La proroga della possibilità riconosciuta alle aziende commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle quindici unità, di usufruire della CIGS e della mobilità. Si tratta di una disposizione da molto tempo presente nel nostro ordinamento che è soggetta a proroga annuale ;

c) La proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità (senza la percezione della relativa indennità) dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese con un organico inferiore ai sedici dipendenti: si tratta di una ennesima proroga che si protrae da molti anni e che consente ai datori di lavoro che intendessero riassumere tali lavoratori di usufruire degli sgravi contributivi (10%) previsti dagli articoli 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (per un massimo di dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato che, peraltro, non è strettamente correlato alle causali fissate dall'art. 1 del D.L.vo n. 368/2001) e 25, comma 9, della stessa legge (per un massimo di diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato). E' appena il caso di ricordare come i chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro e dell'INPS richiedano sia il possesso della regolarità contributiva che il rispetto della pattuizione collettiva e, se esistente, di quella di secondo livello;

d) La proroga in favore dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità previsti dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, della possibilità di erogare un trattamento equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. La normativa in materia di disoccupazione ex art. 19, comma 1, del RDL n. 636/1939, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa;

e) La proroga della norma che consente l'utilizzazione dei contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche nelle imprese sotto dimensionate alle quindici unità, allorché gli stessi siano finalizzati ad "evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo";

f) La proroga della misura adottata, in via sperimentale, dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che consente a chi si trova in CIG o in mobilità in deroga di percepire in un'unica soluzione quanto non ancora dall'INPS nel caso in cui intendano "mettersi in proprio" o associarsi in cooperativa. Le modalità per la fruizione sono state individuate nel D.M. 18 dicembre 2009 n. 49409 del Ministro del Lavoro emanato di "concerto" con quello dell'Economia. Il testo si può trovare sul nostro sito ove è rinvenibile anche uno specifica riflessione nella rubrica "Approfondimenti" (a destra nella home page);

g) La proroga della possibilità di computare nel periodo necessario per il “godimento” dell’indennità ordinaria di disoccupazione, anche quello prestato come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nei limiti delle tredici settimane;

h) La proroga degli incentivi in favore delle imprese che assumono lavoratori in particolari condizioni (art. 2, commi 132, 134 e 151, dell’art. 2 della legge n. 191/2009): una esaustiva disamina degli stessi si può trovare nella rubrica “agevolazioni alle assunzioni” a destra nella home page sul nostro sito e nei D.M. del Ministro del Lavoro n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, oltretché nella sezione “Approfondimenti” nell’articolo “Guida alle Assunzioni Agevolate”.

Tutti gli oneri di natura economica derivanti dagli impegni di spesa previsti nei commi 30, 31, 32 e 33 sono posti (comma 34) a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e la Formazione, previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 2/2009 che, peraltro, è stato rifinanziato dalla stessa “legge di stabilità”.

Il comma 37 prevede che nei limiti delle diecimila unità venga allargata la platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione: tutto è rimandato ad un decreto “concertato” del Ministro del Lavoro con quello dell’Economia.

Il comma 39 ha previsto l’abrogazione del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 247/2007: tale disposizione prevedeva, a far data dal 1° gennaio 2011, l’aumento dell’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati dello 0,09%.

Nel dichiararmi a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario, vi comunico, sin d’ora, che sarà mia cura portarvi a conoscenza di eventuali chiarimenti amministrativi che dovessero pervenire dagli organi sopra ordinati.

IL DIRETTORE  
(DR.EUFRANIO MASSI)

Pratica Istruita da: